Introduzione al nuovo

# DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO

## Premesse normative e precedenti Decreti

Il **Codice di Diritto Canonico** prescrive, al *canone 1281* che il Vescovo diocesano promulghi un "*Decreto Generale*" nel quale vengano stabiliti gli atti di straordinaria amministrazione per gli Enti ecclesiastici a lui soggetti (con riconoscimento solo canonico e con riconoscimento anche civile: *Parrocchie, Seminari, Capitolo, Confraternite*, etc...).

La **Conferenza Episcopale Italiana** è intervenuta in materia *nell'anno 2005 con l'Istruzione In Materia Amministrativa*, che ha rivisto e aggiornato la prima edizione del 1992, al fine di favorire l'applicazione, in ambito giuridico e amministrativo, del Codice di diritto canonico (1983), delle normative demandate alla legislazione nazionale della C.E.I. dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense (1984) e dalla Legge n. 222 del 1985 in materia di enti, beni ecclesiastici e di sostentamento del clero. Il testo della Istruzione della C.E.I. è corredato da quattro allegati: classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile (A), tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione (B), bozza del decreto generale del Vescovo diocesano circa la definizione degli atti di amministrazione straordinaria per gli enti a lui soggetti (C), attestazione circa le norme statutarie dell'ente parrocchia (D).

Lo **Stato Italiano** definisce gli Enti Ecclesiastici nella legge n. 222/1985, all'articolo 1: *"Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato"*.

## Iter

Il nuovo Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano di Bari-Bitonto interviene a 16 anni di distanza dal precedente, emanato in data 2 gennaio 2007 da S. E. l'Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci che, a propria volta, sostituì quello emanato il 2 aprile 1991 S. E. Mons. Mariano Magrassi.

Il nuovo Decreto si pone quale ulteriore tappa qualificante di un percorso diocesano che lo scorso anno ha già visto l'approvazione dei nuovi Statuti degli organismi partecipativi, Diocesani (Consiglio Pastorale e Presbiterale) e Parrocchiali (Consiglio Pastorale e per gli Affari Economici).

Il Decreto permane formulato sul modello proposto dalla C.E.I. nell'allegato C alla Istruzione in Materia Amministrativa del 2005 e si pone in linea di continuità con il precedente.

## Contenuti e Finalità del Decreto

Il Decreto, pur ponendosi in continuità con il precedente, accentua la funzione di normativa generale attraverso una strutturazione in articoli (7) ed il richiamo e la citazione espressa delle norme del Codice di diritto Canonico e delle Circolari della C.E.I.

Il Decreto individua gli atti sulla base di criteri concorrenti che spesso — nella realtà — si incrociano tra loro:

1. la natura dell'atto per cui si chiede la autorizzazione (es. alienazioni, atti pregiudizievoli, contratti vari, donazioni e acquisti onerosi, ingresso in forme societarie, incarichi professionali, azioni giudiziarie e transazioni, debiti e investimenti, locazioni, lavori straordinari, destinazione d'uso di ambienti etc.);

2. la natura del bene mobile o immobile coinvolto (bene di interesse culturale ed interventi su di esso, etc.)

3. l'impegno di spesa (con particolare — ma non unico — riferimento alla cosiddetta "somma minima" e "somma massima" deliberate dalla C.E.I., rispettivamente di € 250.000,00 ed € 1.000.000,00).

Il decreto prescrive la acquisizione in tutti i casi, da parte dell'Ente richiedente, del parere del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia ovvero del Consiglio Direttivo della Confraternita o di altro equivalente organismo amministrativo.

Quest'ultimo aspetto è stato oggetto di un intervento di approfondimento: vista la possibilità, prevista dall'articolo 7 di disciplinare "*le modalità attuative*" del Decreto e la natura ecclesiale delle decisioni, si richiede agli enti istanti che l'avvio di ogni pratica sia accompagnato dal punto della situazione dell'Ente con riguardo al bilancio, alla situazione debitoria, agli incarichi ed ai lavori professionali in corso, attestati dal verbale del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

La finalità di questa innovazione consiste nel riaffermare che ogni scelta economico-amministrativa non può che scaturire da un percorso condiviso all'interno della comunità ecclesiale di riferimento e nasce da una valutazione innanzitutto ed eminentemente pastorale, per poi tradursi, sul piano dei mezzi, in concreti atti di amministrazione.

Al fine di facilitare e rappresentare graficamente quanto precede, è stata anche confermata la scelta di allegare al Decreto una Tabella.

Si precisa che tutti gli atti ivi indicati sono soggetti ad autorizzazione scritta.

**Notifica e Rilevanza agli effetti civili del Decreto**

Come prescritto dall'articolo 6, il Decreto, sia a garanzia degli Enti soggetti e dei legali rappresentanti, sia in ottemperanza al principio giuridico della "*rilevanza civile dei controlli canonici*" sarà:

- notificato agli enti interessati;
- annotato nella posizione di ciascun Ente presso il Registro delle Persone Giuridiche.

Bari, 21 novembre 2023
Don Giosy Mangialardi
Delegato per i Servizi di Amministrazione Diocesana

CURIA ARCIVESCOVILE BARI - BITONTO

d. Giosy Mangialardi

GIUSEPPE SATRIANO

*Per grazia di Dio e della Sede Apostolica*

Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto
Primate di Puglia
Delegato Pontificio della Basilica di San Nicola

Decreto n. 23/DAr/2023

# ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO

# DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO

- **visto** il can. 1276 § 1 C.J.C. sul diritto-dovere dell'Ordinario diocesano di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette;
- **visto** il can. 1281 § 1 C.J.C. che dichiara invalidi gli atti di amministrazione straordinaria posti dagli amministratori delle persone giuridiche pubbliche senza che prima abbiano ottenuto il permesso scritto dell'Ordinario e che l'amministratore responsabile di tali atti potrà essere chiamato a risponderne personalmente;
- **visti** i canoni 1291, 1292, 1293, 1294, 1295 C.J.C. relativi agli atti di alienazione e a qualunque altro atto che possa pregiudicare negativamente la condizione patrimoniale delle persone giuridiche;
- **tenute presenti:**
  1. la delibera della Conferenza Episcopale Italiana n. 20 del 6 settembre 1984 come modificata dalla stessa C.E.I. nella XLV Assemblea generale e promulgata il 27 marzo 1999, nonché "l'Istruzione in materia amministrativa" della Conferenza Episcopale Italiana del 1 settembre 2005 che stabiliscono, fra l'altro, la somma minima (attualmente fissata in €uro 250.000,00) e la somma massima (attualmente fissata in €uro 1.000.000,00), che delimitano, a norma del can. 1292 C.J.C., l'ambito della competenza dei Vescovi diocesani in Italia nell'autorizzare gli atti di amministrazione straordinaria delle persone giuridiche loro soggette, ferma restando la facoltà dei Vescovi di estendere con proprio Decreto, a norma del can. 1281 § 2, l'ambito degli atti di straordinaria amministrazione anche al di sotto della predetta soglia minima;
  2. la delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana, in materia di locazioni;
- **visto** il can. 1281 § 2 C.J.C. che affida al Vescovo diocesano il compito di fissare, oltre ai casi previsti dal diritto, e in assenza di norme statutarie in merito, quali siano gli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche a lui soggette;
- **uditi** i pareri del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori in data 4 marzo 2022;

**Art. 1**

**STABILISCO CHE SONO DA CONSIDERARSI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO:**

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore, di volumetrie e gli atti di permuta;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana; di ex voto o di beni storico-artistici di qualunque valore;

3. ogni altro atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico – storico - culturale o di manifattura non seriale[1] o relativo ad ex voto;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili, inclusi gli atti di permuta; l'acquisto di beni mobili di valore superiore ad 1/5 della somma minima stabilita dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana;
5. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, a titolo di mero esempio non esaustivo: contratto, convenzione, comodato, usufrutto, uso non occasionale di beni dell'Ente, mutuo, finanziamento pluriennale, diritto di superficie, servitù, enfiteusi, ipoteca, pegno o fideiussione, transazione;
6. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
7. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
8. la locazione di immobili, concessione/cessione a terzi - anche solo di una parte - dell'uso o del godimento a qualsiasi titolo;
9. Incarichi professionali;
10. l'assunzione di personale dipendente e la stipula di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
11. l'inizio, il subentro in / la cessione o l'estinzione di attività imprenditoriali o commerciali;
12. la costituzione e l'estinzione di imprese/società di qualunque tipo, la partecipazione o la relativa dismissione di quote in imprese/società di qualunque tipo;
13. la costituzione di un "ramo" del Terzo Settore e relative forme associative;
14. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con qualunque persona o ente, di qualsiasi valore;
15. La spesa per motivi non ricompresi negli altri punti, di importo superiore ad € 20.000 o di importo complessivo superiore ad un terzo della media delle spese degli ultimi 3 anni, senza considerare le spese straordinarie;
16. l'impiego del denaro eccedente le spese[2], ad esempio titoli o prodotti finanziari;
17. l'accettazione e la rinuncia di eredità;
18. l'accettazione e la rinuncia di donazioni, legati e diritti in genere;
19. lite attiva e passiva (tribunale civile, tribunale penale, commissioni tributarie, TAR e Consiglio di Stato, collegi arbitrali e qualsiasi altra giurisdizione speciale dello Stato), incluse mediazioni, negoziazione assistita o procedura stragiudiziale;
20. per gli Enti parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

    Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici o dell'organismo amministrativo dell'Ente.

    Per porre validamente gli atti sopra specificati, è necessaria l'autorizzazione scritta o licenza del Vescovo diocesano (ove richiesta dalla disciplina canonica) o dell'Ordinario diocesano, fatti salvi i controlli canonici indicati nella tabella allegata al presente decreto di cui è parte integrante.

**Art. 2**

**VALORE DEI BENI NEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

a) cfr. CJC 1293-1294.

Il valore dei beni sia determinato per iscritto da periti con una perizia asseverata con giuramento. Il bene ordinariamente non deve essere alienato ad un prezzo inferiore a quello indicato nella stima né acquistato ad un prezzo superiore. Le particolari ragioni che possano indurre a derogare a tale disposizione devono formare

oggetto di attenta valutazione degli organi chiamati ad esprimere il parere o il consenso di cui alla Tabella allegata al presente decreto e devono essere espressamente indicate nei documenti di cui allo stesso articolo.

b) cfr. CJC 1292 - § 3.

Se il bene è divisibile, per il compimento di atti di amministrazione straordinaria relativi a parti o quote del bene, si deve tener conto del valore globale del bene al fine di determinare i requisiti per la validità dell'atto di cui alla Tabella allegata al presente decreto. In particolare nella richiesta di autorizzazione all'alienazione e sui documenti necessari alla validità dell'atto, di cui all'art. 1 del presente Decreto, devono essere indicate le parti o le quote eventualmente alienate in precedenza. In mancanza di tali indicazioni l'autorizzazione è nulla.

c) cfr. delibera CEI n. 38 art. 4.

Per le locazioni il valore dell'immobile è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia.

## Art. 3
## ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Per l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, in applicazione della delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale della CEI (in NCEI 1999, 3/98-99) ed a completamento di quanto affermato dallo Statuto all'art. 11 lett. b), si considerano atti di straordinaria amministrazione e, pertanto, soggetti ad autorizzazione, quelli indicati nei summenzionati nn. 10, 11, 12, 13 e 19 (con esclusione delle azioni giudiziarie per il recupero dei crediti derivanti dalle locazioni), come esposti nell'art. 1 del presente decreto.

Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, all'I.D.S.C. si applicano anche il n. 1, il n. 4 (limitatamente ai soli beni immobili), il n. 5, il n. 7 (limitatamente ai lavori di costruzione e di ristrutturazione), il n. 8 (limitatamente alla locazione di immobili), il n. 14, il n. 17, il n. 18 (limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri).

Solo per gli atti elencati ai nn. 1 e 5, come specificati innanzi, il Vescovo diocesano ha bisogno del consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.

## Art. 4
## UTILIZZAZIONE DELLA LIQUIDITA' DERIVANTE DA ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

§ 1. cfr. CJC 1284 § 1, § 2 num. 6.

La liquidità derivante dagli atti di amministrazione straordinaria sia utilizzata per i fini espressamente indicati nel decreto di autorizzazione o, in mancanza di tale indicazione, sia investita – previa nuova autorizzazione - oculatamente in beni mobili o immobili da intestarsi all'Ente.

§ 2. cfr. CJC 1301.

Nel caso di alienazione di un bene appartenente ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, qualora non sia stata indicata la finalità dell'atto, nel decreto di autorizzazione l'Ordinario diocesano può disporre che la somma ricavata, pur restando di proprietà dell'ente cui apparteneva il bene alienato, venga depositata in un conto a firma congiunta tra parroco e l'economo diocesano.

**Art. 5**

**EFFETTI DELL'INOSSERVANZA DELLE NORME DEL PRESENTE DECRETO**

cfr. CJC 1281 § 1 e 3.

L'amministratore che ponga in essere atti in violazione delle norme del presente decreto potrà essere chiamato a rispondere personalmente.

**Art. 6**

**NOTIFICA**

Il presente Decreto verrà formalmente notificato a tutte le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, le quali sono vincolate all'osservanza delle presenti norme per la validità degli atti di straordinaria amministrazione. Il presente decreto verrà annotato nel Registro delle Persone Giuridiche.

**Art. 7**

**MODALITA' ATTUATIVE**

Le modalità attuative del presente decreto sono contenute nella TABELLA allegata e, tranne per l'IDSC, nelle "procedure" stabilite dall'Ufficio Amministrativo Diocesano e pubblicate sul sito web della Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 2024, abrogando tutti i precedenti.

Bari, 21 novembre 2023

*Memoria liturgica della Presentazione della Beata Vergine Maria*

GIUSEPPE SATRIANO
Arcivescovo di Bari - Bitonto

+ Giuseppe Satriano
Arcivescovo di Bari - Bitonto

Mons. Paolo Bux
Cancelliere Arcivescovile

---

[1] Per manifattura non seriale si intende un'opera d'arte, realizzata negli ultimi 50 anni e di autore anche vivente, ritenuta testimonianza particolarmente significativa della fede della Chiesa.

[2] Cfr. can. 1284 § 1, 2, 6: Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia, devono pertanto impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto.

ARCIDIOCESI DI BARI -BITONTO

TABELLA allegata al decreto arcivescovile n. 23/DAr/2023

Atti di straordinaria amministrazione per le Persone Giuridice Pubbliche soggette al Vescovo diocesano per i quali sono sempre e comunque necessari il nulla osta o l'autorizzazione canonica

Nella presente tabella, per "somma minima" e "somma massima" si intendono i valori fissati dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana, ad oggi rispettivamente pari ad euro 250 mila ed 1 milione. Tali valori saranno da ritenersi automaticamente aggiornati in caso di modifica della predetta delibera da parte della C.E.I.

| | | Parere o consenso o licenza del\della | | |
|---|---|---|---|---|
| Articoli del decreto arcivescovile | TIPO di ATTI | *Consiglio Diocesano per gli Affari Economici* | *Collegio dei Consultori* | *Santa Sede* |
| 1 | L'alienazione di beni immobili, di volumetrie e gli atti di permuta, di valore inferiore alla somma minima | Parere | | |
| | L'alienazione di beni immobili e di volumetrie appartenenti al patrimonio stabile dell'Ente e gli atti di permuta, di valore compreso tra la somma minima e la somma massima | Consenso | Consenso | |
| | L'alienazione di beni immobili e di volumetrie non appartenenti al patrimonio stabile dell'Ente e gli atti di permuta, di valore compreso tra la somma minima e la somma massima | Parere | Parere | |
| | L'alienazione di beni immobili e di volumetrie e gli atti di permuta, di valore superiore alla somma massima; di qualunque valore se beni immobili di interesse artistico-storico-culturale<br>* necessario il parere della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto | Consenso | Consenso | Licenza |
| 2 | L'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana; | Parere | | |
| | L'alienazione di ex voto o di beni mobili di interesse artistico – storico - culturale di qualunque valore<br>* necessario il parere della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto | Consenso | Consenso | Licenza |
| 3 | Ogni altro atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico – storico - culturale o di manifattura non seriale, di valore inferiore ad 1/5 della somma minima;<br>* necessario il parere della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto | | | |
| | Ogni altro atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico – storico - culturale o di manifattura non seriale, di valore superiore ad 1/5 della somma minima;<br>* necessario il parere della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto | Parere | | |
| 4 | L'acquisto a titolo oneroso di immobili, inclusi gli atti di permuta, di valore inferiore alla soma minima; | Parere | | |
| | L'acquisto a titolo oneroso di immobili, inclusi gli atti di permuta, di valore superiore alla somma minima; | Parere | Parere | |
| | L'acquisto a titolo oneroso di beni mobili di valore compreso tra 1/5 della somma minima e la somma massima; | Parere | | |
| | L'acquisto a titolo oneroso di beni mobili di valore superiore alla somma massima; | Parere | Parere | |
| 5 | Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio di valore inferiore alla somma minima | Parere | | |
| | Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio di valore compreso tra la somma minima e massima | Consenso | Consenso | |
| | Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio di valore superiore alla somma massima | Consenso | Consenso | Licenza |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mutazione di destinazione d'uso di immobili. | | | |
| 7 | L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione al lordo di ogni spesa, di importo inferiore ad € 50.000,00 | | | |
| | L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione al lordo di ogni spesa, di importo superiore ad € 50.000,00 | Parere | | |
| 8 | la locazione di immobili, concessione/cessione a terzi - anche solo di una parte - dell'uso o del godimento a qualsiasi titolo; | Parere | | |
| 9 | Incarichi professionali inferiori ad un valore onnicomprensivo di spesa di € 10.000,00 | | | |
| | Incarichi professionali superiori ad un valore onnicomprensivo di spesa di € 10.000,00 | Parere | | |
| 10 | L'assunzione di personale dipendente e la stipula di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale | Parere | | |
| 11 | L'inizio, il subentro (in) o la cessione o l'estinzione di attività imprenditoriali o commerciali; | Parere | Parere | |
| 12 | La costituzione e l'estinzione di imprese/società di qualunque tipo, la partecipazione o la relativa dismissione di quote in imprese/società di qualunque tipo | Parere | Parere | |
| 13 | La costituzione di un ramo la costituzione di un "ramo" del Terzo Settore e relative forme associative; | Parere | Parere | |
| 14 | La contrazione di debiti di qualsiasi tipo con qualunque persona o ente di valore, con riferimento alla somma da restituire, superiore ad un terzo della media delle entrate degli ultimi tre anni ed inferiore alla somma minima | Parere | | |
| | La contrazione di debiti di qualsiasi tipo con qualunque persona o ente di valore, con riferimento alla somma da restituire, superiore alla somma minima | Parere | Parere | |
| 15 | la spesa, per motivi non ricompresi negli altri punti, di importo complessivo superiore ad un terzo della media delle spese degli ultimi tre anni | | | |
| 16 | l'impiego del denaro eccedente le spese, ad esempio titoli o prodotti finanziari | | | |
| 17 | l'accettazione e la rinuncia di eredità | Parere | | |
| 18 | l'accettazione e la rinuncia di donazioni, legati e diritti in genere | Parere | | |
| 19 | lite attiva di valore onnicomprensivo inferiore ad € 20.000,00 | | | |
| | lite attiva di valore onnicomprensivo superiore ad € 20.000,00 | Parere | | |
| | lite passiva | | | |
| 20 | per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale | | | |